



COMUNE DI MARINO

Città Metropolitana di Roma Capitale

ORDINANZA N. 330 DEL 23-12-2024

AREA SINDACALE

OGGETTO: DIVIETO DI UTILIZZO PETARDI E ARTIFICI PIROTECNICI IN CENTRI ABITATI, IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO DAL 30 DICEMBRE 2024 AL 02 GENNAIO 2025

IL SINDACO

Premesso:

Che è diffusa la tradizione dell'utilizzo di prodotti pirotecnici nel periodo delle festività natalizie, con incremento per le giornate prossime alla notte di Capodanno;

Che nonostante gli avvisi e gli inviti all'adozione delle necessarie precauzioni nell'utilizzare e maneggiare tali prodotti, ogni anno si segnalano infortuni che vedono coinvolte persone compresi minorenni;

Che sussiste, anche nel caso di artifici pirotecnici in libera vendita, un oggettivo pericolo, in ragione degli elementi costituenti l'artificio, che possono procurare danni fisici a chi li utilizza e alle persone che ne venissero eventualmente colpite, nonché produrre un indiretto pericolo a causa dello spavento determinato dal rumore agli animali con fuga e pericolo di incidenti;

Visto che l'accensione, il lancio e l'uso incontrollato di prodotti pirotecnici, lo sparo di petardi, e il non rispetto delle precauzioni minime generano disagio e lamentele di molti cittadini, in particolare quando detti comportamenti vengono a concretizzarsi in luoghi frequentati da minori in tenera età e da animali;

Ritenuto necessario intervenire con urgenza, appellandosi al senso di responsabilità e sensibilità individuale e collettiva, al fine di evitare il pericolo per la incolumità pubblica che si determinerebbe qualora si consentisse l'utilizzo di petardi o simili prodotti pirotecnici, fuori dai contesti consentiti e nei limiti di legge;

Tenuto conto che, in conseguenza di tali pratiche, si possono verificare altresì danni materiali al patrimonio pubblico e privato, come pure all'ambiente naturale dovuti all'inquinamento acustico e all'aumento delle polveri sottili nell'aria;

Dato atto:

Che l'accensione e il lancio di fuochi d'artificio, lo scoppio di petardi, l'esplosione di bombolette e mortaretti ovvero il lancio di razzi, sono sempre stati causa di disagio e oggetto di lamentele da parte di molti cittadini, soprattutto per l'uso incontrollato da parte di soggetti che non rispettano le precauzioni minime di utilizzo;

Che tra le categorie a maggior rischio, in relazione all'incontrollato impiego dei prodotti pirotecnici, vi sono i minori, cui deve essere riservata speciale tutela;

Che conseguenze negative vengono a determinarsi anche a carico degli animali da affezione, di allevamento e selvatici in quanto il fragore degli artifici pirotecnici ad effetto scoppiettante, oltre ad ingenerare spavento, li porta a perdere il senso dell'orientamento aumentando il rischio di smarrimento degli stessi fino al punto da indurli alla fuga dall'abituale luogo di dimora, con conseguente rischio per la loro stessa incolumità e più in generale per la sicurezza stradale;

Ravvisata pertanto la necessità, al fine di evitare il manifestarsi dei sopradescritti fenomeni, di vietare in tutto il territorio comunale l'uso di petardi, botti e fuochi d'artificio pirotecnici di qualsiasi tipologia, a tutela della pubblica incolumità;

Tenuto conto che il fenomeno è di fatto caratteristico delle consuetudini nazionali ed in tal senso regolato da specifiche norme di Legge, al fine di contenerne al massimo e mitigarne gli effetti "collaterali" (disturbo delle persone, disturbo agli animali, pericolo per l'uso improprio, con danni e lesioni alla persona e agli animali anche letali)

Richiamato l'articolo 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, che prevede l'adozione da parte del Sindaco, quale Ufficiale di Governo, con atto motivato, di provvedimenti anche contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Dato atto che il presente provvedimento è previamente comunicato al Prefetto, secondo quanto stabilito dal citato articolo 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Richiamato lo stesso Decreto Legge 23 maggio 2008 n. 92 convertito con Legge 24 luglio 2008 n. 125;

Visto il Decreto Legislativo n. 123 del 29.07.2015 di recepimento della Direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici;

Richiamato altresì il Decreto del Ministro degli Interni del 16 agosto 2016;

Vista la circolare Ministero Interno prot. 40550 del 05 dicembre 2024;

Visto l'art.54 del D.Lgs 267/2000;

Vista la legge 14/7/2009 n. 94;

Fermo restando il divieto di vendita sia in forma ambulante che in sede fissa di ogni tipo di fuoco d'artificio non ascrivibile alle categorie indicate nel D.Lgs 29.07.2015 n. 123

ORDINA

Dalle ore 00:01 del 30 dicembre 2024 fino alle ore 24:00 del 02 gennaio 2025

Il divieto di utilizzo nei centri abitati e in luogo pubblico aperto al pubblico e in luogo privato, di artifici pirotecnici di qualsiasi tipo.

AVVERTE

Che in caso di violazione al presente provvedimento, ai trasgressori alla presente Ordinanza sarà comminata la sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii. da € 25,00 a € 500,00, pagamento in misura ridotta 50,00 €.

Contro la presente Ordinanza è ammesso, in via alternativa, ricorso gerarchico al Prefetto di Roma entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione in Albo Pretorio ovvero ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione in Albo Pretorio o, in ulteriore alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La presente ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto, è resa pubblica mediante rituale pubblicazione oltre che diffusione sul sito istituzionale ed è immediatamente esecutiva.

La presente é indirizzata:

- Alla Prefettura di Roma - Area I Ordine e Sicurezza Pubblica – Via IV Novembre 119/A pec: protocollo.prefrm@pec.interno.it per conoscenza
- Ai Dirigenti Area I, II, IV e V Comune di Marino per conoscenza
- Al Commissariato P.S. - MARINO per esecuzione
Pec: dipps172.5700@pec.pspoliziadistato.it
- Al Comando Compagnia CC C. Gandolfo per esecuzione
Pec: trm27831@pec.carabinieri.it
- Al Comando Stazione CC – MARINO per esecuzione
Pec: trm23525@pec.carabinieri.it
- Al Comando Stazione CC - S. M. delle Mole per esecuzione
Pec: trm29284@pec.carabinieri.it
- Al Comando Polizia Locale - MARINO per esecuzione
- Alla Protezione Civile Marino
- Alla Segreteria Generale

La presente ordinanza viene così sottoscritta:

Data, 23-12-2024

IL SINDACO
AREA SINDACALE
STEFANO CECCHI

*Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale
(art. 20 e 23-ter del D. Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD)*

ORDINANZE - Atto originale - Area Sindacale - num. gen. 330 del 23-12-2024 - firmato digitalmente da STEFANO CECCHI - ente certificatore TI Trust Technologies QTSP CA -

ORDINANZA - AREA SINDACALE - N. 330 DEL 23-12-2024 -

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD